



COMUNE DI RANZANICO

PROVINCIA DI BERGAMO

SEDE: PIAZZA DEI CADUTI, 1 - C.A.P. 24060 - CODICE FISCALE E PARTITA I.V.A. 00579520164
TEL. (035) 829022 - FAX (035) 829268 - E-MAIL: info@comune.ranzanico.bg.it

CODICE ENTE 10183

DELIBERAZIONE N. 3 del 21-04-2022

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

SEDUTA Ordinaria DI Prima CONVOCAZIONE

Oggetto: TARI (TASSA RIFIUTI) - APPROVAZIONE DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO (PEF) DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI PER L'ANNO 2022 - APPROVAZIONE TARIFFE ANNO 2022

L'anno **duemilaventidue** addì **ventuno** del mese di **aprile** alle ore **20:30** nella sala delle adunanze.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero oggi convocati in seduta i Componenti del Consiglio Comunale.

All'appello risultano:

RENATO FRERI	Presente	Sindaco
MIRELLA BOLDO	Presente	Consigliere
ROMINA FEDERICI	Presente	Consigliere
GIOVANNI AIROLDI	Presente	Consigliere
GINO NOACCO	Presente	Consigliere
STEFANIA BIANCHI	Presente	Consigliere
ANGELO GRAZIANO PIGOLA	Presente	Consigliere
SILVANA GRAZIA LONGA	Presente	Consigliere
SERGIO BUELLI	Presente	Consigliere
DARIO PELLEGRINO	Assente	Consigliere
VALENTINA ZAMBETTI	Assente	Consigliere

Totale presenti. 9

Totale assenti: 2

Assiste il Segretario Comunale, Dott. FRANCESCO BERGAMELLI, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Sindaco, RENATO FRERI, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE:

- a seguito della istituzione della Imposta Unica Comunale (IUC), ai sensi dell'art. 1, comma 639 della L. 147/2013 (c.d. Legge di stabilità per il 2014), l'imposizione in materia di servizio rifiuti è stata rivista da detta normativa che ha istituito, nell'ambito della IUC, la *Tassa sui Rifiuti (TARI)*;
- l'art. 1, comma 654 della citata normativa prevede in relazione alla Tassa sui Rifiuti che: *“In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente”*;
- la legge 27 dicembre 2017 n. 205 (legge di Bilancio per il 2018), art. 1, comma 527, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) funzioni di regolazione e controllo del ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, da esercitarsi *“con i medesimi poteri e nel quadro dei principi, delle finalità e delle attribuzioni, anche di natura sanzionatoria”* stabiliti dalla legge istitutiva dell'Autorità stessa (legge 14 novembre 1995, n. 481) e già esercitati negli altri settori di competenza;
- tra le funzioni attribuite all'Autorità rientrano, tra le altre, la *“predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio «chi inquina paga»”* ai sensi dell'art. 1 comma 527 lettera f) della legge 27/12/2017 n. 205 e la *“diffusione della conoscenza e della trasparenza delle condizioni di svolgimento dei servizi a beneficio dell'utenza e la tutela dei diritti degli utenti”* ai sensi dell'art. 1 comma 527 lettera c) della legge 27/12/2017 n. 205, anche tramite la valutazione di reclami, istanze e segnalazioni presentate dagli utenti e dai consumatori, singoli o associati.

RICHIAMATE le deliberazioni dell'ARERA:

- n. 443 del 31/10/2019 che ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021, approvando il *“Metodo Tariffario per il servizio integrato di gestione dei Rifiuti” (MTR)*.
- n. 444/2019 del 31/10/2019 riguardante disposizioni in materia di trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati;
- n. 57 del 03/03/2020, contenente semplificazioni procedurali per la disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti;
- n. 2 del 27/03/2020, contenente chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti;
- n. 158/2020/R/RIF del 05/05/2020 che prevede misure di tutela per utenze non domestiche soggette a sospensione dall'attività per emergenza COVID 19;
- n. 238/2020/R/RIF del 23/06/2020 relativa all'adozione di misure per la copertura dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio di gestione integrata dei rifiuti, anche differenziati, urbani ed assimilati, per il periodo 2020-2021 tenuto conto dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;
- n. 493/2020/R/RIF del 24/11/2020 con la quale ARERA introduce nuovi parametri per la determinazione dei costi da inserire nel PEF TARI per l'anno 2021;
- n. 363/2021/R/RIF del 03/08/2021, con la quale è stato avviato il secondo periodo di regolazione tariffaria per il settore dei rifiuti, MTR-2, valido dal 2022 al 2025 con cui sono stati definiti i criteri per il riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento

del servizio integrato dei rifiuti per il periodo indicato nonché i criteri di traenza nella gestione dei rifiuti urbani;

- n. 459/2021/R/RIF del 26/10/2021 di valorizzazione dei parametri alla base del calcolo dei costi d'uso del capitale in attuazione del metodo tariffario rifiuti (MTR-2).

RICHIAMATA la Determinazione dell'ARERA n. 2/DRif/2021 del 4 novembre 2021, rubricata “Approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e delle modalità operative per la relativa trasmissione all’Autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del ‘Servizio integrato dei rifiuti’ approvata con la Deliberazione 363/2021/r/rif (mtr-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025”.

DATO ATTO che la succitata deliberazione ARERA n. 363/2001 in merito alla procedura di approvazione del Piano prevede all’art. 7 che sulla base della normativa vigente, il gestore predispone annualmente il Piano economico finanziario, secondo quanto previsto dal MTR-2, e lo trasmette all’Ente territorialmente competente; il piano economico finanziario è corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e, in particolare, da:

- una dichiarazione, ai sensi del d.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;
- una relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti;
- eventuali ulteriori elementi richiesti dall’Ente territorialmente competente;

ATTESO che lo stesso art. 7, relativamente alla procedura di validazione, specifica che la stessa consiste nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione del piano economico finanziario e viene svolta dall’Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore con le seguenti fasi:

- sulla base della normativa vigente, l’Ente territorialmente competente assume le pertinenti determinazioni e provvede a trasmettere all’Autorità la predisposizione del piano economico finanziario e i corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti, o dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, in coerenza con gli obiettivi definiti;
- l’Autorità, salva la necessità di richiedere ulteriori informazioni, verifica la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa ai sensi dei commi e, in caso di esito positivo, conseguentemente approva. In caso di approvazione con modificazioni, l’Autorità ne disciplina all’uopo gli effetti alla luce della normativa vigente, con particolare riferimento alla tutela degli utenti, tenuto conto dell’efficacia delle decisioni assunte dagli organismi competenti di cui ai commi 7.1 e 7.2, e delle misure volte ad assicurare la sostenibilità finanziaria efficiente della gestione.
- fino all’approvazione da parte dell’Autorità di cui al comma precedente, si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dall’Ente territorialmente competente;

PRESO ATTO che l’“Ente territorialmente competente” è definito dall’ARERA nell’Allegato A alla citata deliberazione 363/2001, come “l’Ente di governo dell’Ambito, laddove costituito ed operativo, o, in caso contrario, la Regione o la Provincia autonoma o altri enti competenti secondo la normativa vigente”;

DATO ATTO che nel caso del Comune di Ranzanico l'Ente di governo dell'Ambito non è stato costituito;

VISTO l'art. 1, comma 683 della L. 147/2013 s.m.i. il quale prevede: *"Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia..."*;

RICHIAMATO l'articolo 1, comma 653, della L. 147/2013, come modificato dall'art. 1, comma 27, lett. b) della L. 208/2015, il quale prevede: *"A partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard"*;

ATTESO che il nuovo MTR-2 prevede che ai fini del calcolo del coefficiente di recupero di produttività (Xa), necessario alla valorizzazione del parametro $\rho\alpha$ per la verifica del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie del PEF 2022, sia considerato anche il fabbisogno standard del Comune;

RILEVATO che l'annualità di riferimento dei fabbisogni standard da considerare al fine di operare un confronto con il costo unitario effettivo sulla stessa annualità, è quello relativo all'annualità a-2, come chiarito dalla stessa Autorità, a pagina 10 della "Guida alla compilazione del tool MTR-2" approvata con la Determinazione 2/DRIF/2021 dove si prevede: *"Le celle E82, E83, E85 ed E87 [che fanno riferimento in ordine a tariffa variabile, tariffa fissa, quantità di rifiuti prodotti e benchmark di riferimento] devono essere compilate con riferimento all'annualità 2020"*.

DATO ATTO che le funzioni di Ente territorialmente competente previste dalla deliberazione ARERA 363/2021 sono svolte dal Comune;

VISTO lo schema di Piano economico finanziario (PEF) del servizio di gestione dei rifiuti urbani per il quadriennio 2022-2025, predisposto ai sensi della citata deliberazione dell'ARERA 363/2021, dal soggetto gestore, acquisito agli atti ed integrato con le voci inserite direttamente dal Comune, relativamente ai costi riferiti alle attività attinenti il servizio di gestione integrata dei rifiuti svolte direttamente dal Comune, da cui risulta un costo complessivo per l'anno 2022 di € 162.764,32;

PRESO ATTO che il piano finanziario è corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e che risultano presenti in particolare i documenti di cui all'art. 6 della deliberazione dell'ARERA 443/2019/R/rif e più precisamente:

- ñ prospetto dei costi inseriti nel PEF 2022-2025 (allegato 1);
- ñ la relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti (allegato 2);
- ñ tabella tariffe e riduzioni (allegato 3);
- ñ la dichiarazione, ai sensi del d.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge (allegato 4);

DATO ATTO che nella relazione illustrativa al Piano Finanziario sono stati indicati i valori dei parametri la cui determinazione è rimessa all'Ente territorialmente competente;

DATO ATTO che si è proceduto con esito favorevole alla validazione del suddetto piano finanziario, attraverso la verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessari, come attestata dalla nota del Segretario Comunale dott. Bergamelli Francesco da cui risulta che sono stati verificati:

- a) la coerenza degli elementi di costo riportati nel PEF rispetto ai dati contabili dei gestori;
- b) il rispetto della metodologia prevista dalla delibera ARERA 363/2021 per la determinazione dei costi riconosciuti;
- c) il rispetto dell'equilibrio economico finanziario del gestore;

RITENUTO per quanto sopra di validare/approvare conseguentemente il Piano finanziario e i relativi allegati e di trasmettere gli stessi all'ARERA, ai fini della successiva approvazione, come previsto dall'art. 7 della deliberazione ARERA n. 363/2021;

RAVVISATA pertanto la necessità di provvedere all'approvazione formale del suddetto Piano che costituisce il necessario presupposto per il corretto svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti;

ATTESO pertanto che sulla base del suddetto PEF risulta che il costo complessivo del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati per l'anno 2022 è pari ad € 162.764,32 e che l'ammontare dei costi imputabili alla quota fissa della tariffa è pari a € 58.400,31 di cui € 49.640,26 riferibili alle utenze domestiche ed € 8.760,05 alle utenze non domestiche, mentre l'ammontare dei costi imputabili alla quota variabile della tariffa è pari ad € 104.364,01 di cui € 88.709,41 attribuibili alle utenze domestiche ed € 15.654,60 a quelle non domestiche;

RITENUTO, a fronte di tali risultanze, di approvare il prospetto delle categorie e delle tariffe del Comune per l'anno 2022;

RITENUTO altresì di confermare che le forniture aggiuntive di sacchetti, oltre alle quote standard (stabilite in base alle indicazioni della Val Cavallina Servizi e alle esperienze acquisite dal 2017), siano soggette al pagamento di € 5,00 per ogni ulteriore plico di sacchetti rossi (costituito da n.13 sacchi da 30 litri) per le utenze domestiche e il pagamento di una quota di € 10,00 per ogni ulteriore plico di sacchi azzurri (costituito da n. 26 sacchi da 110 litri) per le utenze non domestiche; detto importo, da intendersi come quota aggiuntiva alla Ta.Ri., verrà applicato nella Tassa dell'anno successivo, agli Utenti che ne faranno specifica richiesta; questo al fine di stimolare l'Utenza ad una sempre migliore differenziazione dei rifiuti;

CONSIDERATO che nel 2018 si è provveduto a dotare ogni utenza di apposita tessera numerica, necessaria per l'accesso al Centro di raccolta negli orari di apertura, con abilitazione alla mini-area per gli utenti intestati di abitazione stagionale (2^casa), e si ritiene di confermare che eventuali duplicati di tessere smarrite, vengano forniti previo pagamento di € 5,00 - quale rimborso del costo della tessera - da addebitarsi sulla tassa del primo ruolo in formazione, al fine di promuovere una attenta custodia delle tessere ed evitare aggravii di costi per l'Amministrazione comunale; tale tessera da fine anno 2020 è lo strumento da utilizzare anche per il prelievo al distributore automatico dei sacchetti rossi, azzurri e gialli;

RITENUTO opportuno stabilire le seguenti scadenze di pagamento della TARI - anno 2022:

- 1^ rata con scadenza 16 giugno 2022
- 2^ rata con scadenza 16 dicembre 2022;

RITENUTO opportuno - come da Regolamento Ta.Ri. approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 in data 23/04/2014 (rif. titolo IV) - confermare inoltre l'applicazione - alle tariffe indicate nell'allegato PEF e che si approvano con il presente atto - le esclusioni, riduzioni ed

agevolazioni di seguito riassunte:

Cod.rid.	tipologia	Descrizione riduzione, esenzione o agevolazione	% riduzione	Applicazione su	Agevolazione
1	Riduzione	Smaltimento in proprio rifiuto umido.	10,00	Tariffa variabile	
2	Riduzione	Uso stagionale (seconde case).	10,00	Tariffa variabile	
4	Riduzione	Attività stagionali (non domestiche).	30,00	Tariffa variabile	
5	Riduzione	Utenze fuori perimetro.	60,00	Tariffa variabile	
6	Riduzione/Esenzione	Esenzione totale (art.13 regolamento).	100,00	Tariffa fissa e variabile	
7	Riduzione	Smaltimento in proprio (art.17 -c.1- regolamento).	30,00	Tariffa variabile	
8	Riduzione	Aire - rif. legge 80/2014 (utenze domestiche)	66,00	Tariffa fissa e variabile	

VISTO l'allegato parere dell'Organo di revisione dell'ente, acquisito in ottemperanza all'articolo 239, comma 1, lettera b, numero 7, del D.Lgs. n. 267/2000;

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante:«Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali»;

VISTO il Decreto del Ministero dell'Interno del 24 dicembre 2021 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 309 del 30 dicembre 2021, con il quale è stato differito al 31.03.2022 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2022-2024, ulteriormente differito al 31.05.2022 dall'art. 3, comma 5 sexiesdecies del Decreto-Legge 30.12.2021, n. 228, convertito con modificazioni con Legge 25.02.2022, n. 15;

VISTA la Legge 30 dicembre 2021, n. 234 “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024” pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 310 del 31-12-2021

VISTI i pareri favorevoli in merito alla regolarità tecnica e contabile, resi dal Responsabile del Settore Amministrativo-Finanziario;

Con il seguente risultato della votazione, espressa in forma di legge:
presenti n.9 (nove), votanti n. 9 (nove), astenuti nessuno, voti favorevoli n. 9 (nove), voti contrari nessuno,

DELIBERA

1) di approvare il Piano economico finanziario (PEF) del servizio di gestione dei rifiuti urbani per il quadriennio 2022-2025 e relativi allegati (Allegato 1-2-3-4) che formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2) di dare atto che il suddetto PEF è stato redatto in conformità con quanto stabilito nelle deliberazioni dell'ARERA in materia;

3) di trasmettere il Piano finanziario ed i documenti allo stesso allegati all'ARERA ai fini dell'approvazione;

4) di determinare per l'anno 2022 le tariffe della Tassa sui rifiuti (Ta.Ri.) come riportate in allegato 3 al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale

5) di confermare le seguenti riduzioni, esenzioni e agevolazioni, introdotte con il Regolamento Comunale per la Ta.Ri. approvato con Deliberazione del Consiglio comunale n.8/2014:

Cod.rid.	tipologia	Descrizione riduzione, esenzione o agevolazione	% riduzione	Applicazione su	Agevolazione
----------	-----------	---	-------------	-----------------	--------------

1	Riduzione	Smaltimento in proprio rifiuto umido.	10,00	Tariffa variabile	
2	Riduzione	Uso stagionale (seconde case).	10,00	Tariffa variabile	
4	Riduzione	Attività stagionali (non domestiche).	30,00	Tariffa variabile	
5	Riduzione	Utenze fuori perimetro.	60,00	Tariffa variabile	
6	Riduzione/Esenzione	Esenzione totale (art.13 regolamento).	100,00	Tariffa fissa e variabile	
7	Riduzione	Smaltimento in proprio (art.17 -c.1- regolamento).	30,00	Tariffa variabile	
8	Riduzione	Aire - rif. legge 80/2014 (utenze domestiche)	66,00	Tariffa fissa e variabile	

- 6) di confermare che le forniture di ulteriori sacchetti, oltre alla fornitura standard stabilita in base alle indicazioni della Val Cavallina Servizi, preveda il pagamento di € 5,00 per ogni ulteriore plico di sacchetti rossi (costituito da n.13 sacchi da 30 litri) per le utenze domestiche - e il pagamento di una quota di € 10,00 per ogni ulteriore plico di sacchi azzurri (costituito da n. 26 sacchi da 110 litri) per le utenze non domestiche;
- 7) di confermare in € 5,00 il rimborso della spesa, quale costo del duplicato della tessera di accesso al Centro di raccolta, che verrà fornita agli Utenti che hanno smarrito o deteriorato quella già consegnata;
- 8) di confermare che per le Utenze soggette a tariffa giornaliera la misura tariffaria è determinata in base alla corrispondente tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno;
- 9) di dare atto che sull'importo della TARI si applica il Tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali di cui all'art. 19 D.Lgs. 504/1992 e di cui all'art. 1, comma 666 L. 147/2013;
- 10) di stabilire che la riscossione della Tassa Rifiuti dovrà essere effettuata nei termini di seguito indicati:

TARI 2022	1^ rata	scadenza: 16 giugno 2022
	2^ rata	scadenza: 16 dicembre 2022

l'intero importo del tributo dovuto potrà essere versato in un importo unico entro la scadenza della prima rata, fissata come indicato nel prospetto sopra riportato;

- 11) di riservarsi, per quanto di competenza, di apportare le variazioni che risulteranno necessarie, per effetto di norme statali in merito;
- 12) di dare la più ampia diffusione alla presente deliberazione, mediante la pubblicazione sul proprio sito web istituzionale nella sezione dedicata;
- 13) di trasmettere, a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 e dell'art. 52 del D.Lgs. 446/97, la presente deliberazione e copia del regolamento approvato al sito web www.portalefederalismofiscale.gov.it/portale/it/, entro il termine di 30 giorni dalla sua esecutività, o comunque entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per l'approvazione del bilancio di previsione;

IL CONSIGLIO COMUNALE

con separata votazione, espressa nelle forme di legge, che ha dato il seguente esito:

Consiglieri presenti: n. 9 (nove)
 Consiglieri votanti: n. 9 (nove)
 Voti favorevoli: n. 9 (nove)
 “ contrari: nessuno
 Astenuti: nessuno

DELIBERA

DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, ultimo comma, del T.U. n. 267/2000.

Ai sensi dell'art. 49, 1° comma, e dell'art. 147/bis del D.L.gs. 18 agosto 2000 n. 267, il sottoscritto Responsabile esprime parere Favorevole di Regolarità tecnica attestante la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa.

Ranzanico, 11-04-2022

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE
AMMINISTRATIVO FINANZIARIO**
F.to Dott.ssa ALESSANDRA GIUDICI

Ai sensi dell'art. 147 bis e 151 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, il sottoscritto Responsabile esprime parere Favorevole di Regolarità contabile;

Ranzanico, 11-04-2022

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE
AMMINISTRATIVO FINANZIARIO**
F.to Dott.ssa ALESSANDRA GIUDICI

IL PRESIDENTE
F.to RENATO FRERI

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. FRANCESCO BERGAMELLI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che questa deliberazione ai sensi dell'art.124, comma 1 della Legge n.267/00 e della Legge 69/2009 e s.m.i. è stata pubblicata all'albo pretorio on line (sito web: www.comune.ranzanico.bg.it) il giorno 28-04-2022 e vi rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi dal 28-04-2022 al 13-05-2022, per delega del Segretario Comunale ai sensi del prot. 439 del 02.02.2017 ovvero 1418 del 8.4.2021.

Li, 28-04-2022

F.TO IL FUNZIONARIO INCARICATO

ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione pubblicata all'albo pretorio on line in data 28-04-2022 è divenuta esecutiva ai sensi dell'art.134, comma IV della Legge n.267/00.

Li, 09-05-2022

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. FRANCESCO BERGAMELLI

Copia conforme per uso amministrativo

Addi, 28-04-2022

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. FRANCESCO BERGAMELLI